

# STATUTO SOCIALE

## Art. 1

E' costituita una Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata **"CONSORZIO REGIONALE ESERCENTI SARDI FIDI Soc. Coop. a r.l."** che potrà usare la sigla **"CRES FIDI SOC.COOP a r.l."**.

La Società ha sede in Cagliari.

Con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite filiali, succursali, agenzie e sedi secondarie.

## Art. 2

Il domicilio dei soci, per quel che concerne il rapporto con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal libro dei soci.

## Art. 3

La Società, basata sui principi della mutualità e senza fine di lucro, si propone di:

1. 1. favorire e promuovere il miglioramento delle imprese commerciali turistiche e servizi fornendo garanzie per agevolare la concessione ai propri soci di crediti e locazioni finanziarie destinati all'esercizio ed alla innovazione e/o ammodernamento delle imprese.
2. 2. assistere i soci nella formulazione e nella documentazione delle richieste di credito di qualsiasi forma e tipo.
3. 3. promuovere iniziative atte a favorire il migliore andamento della gestione delle imprese dei soci ed il potenziamento del settore commerciale.
4. 4. predisporre studi, ricerche, documentazioni, servizi, per la gestione finanziaria delle imprese. La società può aderire o comunque collegarsi con altri Enti o Consorzi aventi finalità similari.

## Art. 4

La durata della Società è stabilita fino al 31 Dicembre 2035 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

## Art. 5

Il patrimonio della società è costituito:

- a) a) dal capitale sociale;
- b) b) dalle riserve di cui è fatto divieto di distribuzione tra i soci durante la vita sociale.

- c) c) da donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni, Enti o privati.
- d) d) da un fondo costituito con eventuali contributi dello Stato e di altri Enti pubblici.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali di cui all'art. 3.

Unicamente alle prestazioni di garanzia a favore dei soci deve essere destinato il fondo costituito con le fideiussioni apportate dai soci ed eventualmente da terzi.

## Art. 6

Alle spese di gestione e funzionamento della Società si provvederà con le somme provenienti dal versamento della quota di ammissione e delle eventuali quote annuali o temporali stabilite dal Consiglio di Amministrazione, dei diritti e da eventuali provvigioni, da rimborsi spese, da elargizioni di soci, associazioni e privati, da contributi di Enti pubblici a ciò destinati, nonché dai redditi patrimoniali della Società e dagli interessi attivi.

## Art. 7

Le quote sociali sono di £. 100.000 (lire centomila) cadauna. Ogni socio può avere un numero di quote non superiore al massimo fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote sociali sono nominative. Ciascuna quota deve essere intestata ad un solo nome, non è frazionabile e non può essere ceduta ad un terzo che non sia socio della Società.

La cessione di quote ad altro socio deve essere preventivamente autorizzata per iscritto dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote possono essere trasferite per causa di successione con effetto verso la Società soltanto se l'erede sia socio o, avendone i requisiti, sia ammesso in qualità di socio.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura.

## Art. 8

La Società risponde con il suo patrimonio per le obbligazioni sociali.

Nel caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa della Società ciascun socio risponde sussidiariamente e solidalmente in misura pari a due volte il valore delle quote sottoscritte, a norma dell'art. 2541 C.C.

## Art. 9

Possono far parte della Società tutti gli esercenti attività commerciali, turistiche, servizi e affini, gli ausiliari del commercio nonché dirigenti e tecnici operanti

nell'associazionismo economico, nella promozione delle imprese e nelle associazioni di categoria.

Il numero dei soci è illimitato.

## Art. 10

L'ammissione alla Società di nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda scritta degli interessati ed è annotata a cura del Consiglio, nel libro dei soci.

## Art. 11

Il socio, all'atto dell'ammissione, deve sottoscrivere e versare almeno una quota e può sottoscrivere e versare altre quote anche in tempi successivi.

## Art. 12

Il socio all'atto dell'ammissione è tenuto a versare una quota di iscrizione il cui importo è fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Tale quota non è rimborsabile.

## Art. 13

Il socio è tenuto ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali ed a favorire in ogni modo gli interessi della Società.

## Art. 14

La qualifica di socio si perde per causa di morte, per recesso, per decadenza o esclusione. Essa deve essere annotata nel libro dei soci a cura del Consiglio di Amministrazione.

## Art. 15

Il recesso avviene su domanda del socio inviata con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione il quale deve deliberare nel merito entro tre mesi dalla data di presentazione della richiesta.

## Art. 16

La decadenza è deliberata dal consiglio di Amministrazione nei confronti del socio al quale siano venuti a mancare i requisiti di cui all'art. 9.

## Art. 17

L'esclusione del socio può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione:

- a) a) per il mancato pagamento di una delle quote previste dagli articoli 11 e 12 o per inadempienza di altre obbligazioni assunte verso la società.
- b) b) per inosservanza delle disposizioni dello statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi sociali.

E' comunque escluso di diritto il socio che sia fallito o si sia reso insolvente per debiti garantiti dalla società.

## Art. 18

Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione a norma dei precedenti art. 15, 16 e 17 sono comunicati mediante lettera al socio interessato.

## Art. 19

Il socio uscente ha diritto alla liquidazione delle quote, comunque in misura non superiore all'importo versato.

In caso di esclusione la Società liquida al socio il 50% del valore della quota ed assegna il restante 50% al fondo di riserva. L'ex socio rimane vincolato alla fideiussione ove questa sia prestata a termine.

## Art. 20

Il pagamento della liquidazione delle quote sociali ai sensi del precedente articolo, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

## Art. 21

Il socio che ha avuto affidamenti garantiti dalla società non ha diritto in alcuna circostanza al rimborso delle quote prima di aver adempiuto a tutti gli impegni ed è tenuto al versamento delle quote annuali e temporali fino alla totale estinzione degli affidamenti.

## Art. 22

Il socio che cessa di far parte della Società è responsabile verso terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabilita dall'art. 8 del presente statuto, per le obbligazioni assunte dalla società sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata e ne risponde, ai sensi dell'art. 2530 C.C., fino al termine di due anni dal giorno in cui si è verificata la perdita della qualità di socio.

## Art. 23

Le prestazioni di garanzia devono essere, di norma, proporzionali alle quote versate ed alle fideiussioni apportate da ciascun socio. Nel deliberare la concessione si dovrà tener conto:

- a) a) della situazione patrimoniale, anche extra aziendale, del titolare dell'impresa richiedente e delle prospettive in termini di reddito dell'impresa stessa;
- b) b) della durata e natura dei crediti richiesti e delle garanzie che il socio offre;
- c) c) dell'esposizione complessiva della società e delle garanzie già prestate e delle richieste in corso di istruzione.

## Art. 24

La Società stipula convenzioni con uno o più Istituti di Credito e con altri Enti per la concessione ai propri soci di crediti per i quali essa rilascia prestazioni di garanzia per un importo complessivo rapportato tra dieci e venti volte il patrimonio sociale ed il fondo di cui all'ultimo comma dell'art. 5.

## Art. 25

La selezione delle domande di concessione di fido è affidata a un Comitato Tecnico composto da rappresentanti nominati dal Consiglio di Amministrazione della Società, da eventuali rappresentanti di organismi pubblici che hanno contribuito ai fondi di garanzia e da un rappresentante dell'Istituto di Credito.

Il funzionamento del Comitato Tecnico verrà fissato nelle singole convenzioni.

## Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che ciascun socio, all'atto in cui richiede prestazioni di assistenza e di garanzia, versi un diritto fisso di segreteria a copertura delle spese necessarie. Inoltre il socio che ha ottenuto un prestito richiesto è tenuto a versare alla società una provvigione deliberata dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore all'1% dell'importo del prestito.

## Art. 27

Sono organi della Società:

- a) a) l'Assemblea dei soci;
- b) b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) d) il Collegio Sindacale.

## Art. 28

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. Il socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio non amministratore e non dipendente della società.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle quote versate e non può essere portatore di più di cinque deleghe di altri soci.

## Art. 29

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata mediante avviso scritto, che deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora di prima e seconda convocazione. L'avviso deve essere inviato ai soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'obbligo di inviare l'avviso al socio si intende automaticamente assolto quando il Consiglio di Amministrazione provveda alla pubblicazione di un avviso di convocazione dell'Assemblea in almeno uno dei quotidiani sardi, almeno cinque giorni prima della data di svolgimento della stessa.

## Art. 30

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando intervengono o sono rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole della metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto, ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo degli aventi diritto.

## Art. 31

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente sceglie, con l'approvazione dell'Assemblea, due scrutatori.

In caso di Assemblea ordinaria il Presidente può farsi assistere da un segretario, incaricato della redazione del verbale.

## Art. 32

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi. Essa ha i seguenti compiti:

- a) a) discutere ed approvare il bilancio consuntivo proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- b) b) eleggere il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;
- c) c) discutere l'andamento della Società e fissare direttive di massima per il Consiglio di Amministrazione;
- d) d) trattare altri argomenti di sua competenza per statuto o per legge;
- e) e) trattare altri argomenti la cui richiesta di iscrizione all'ordine del giorno sia formulata per iscritto da un quinto dei soci e sia pervenuta al Consiglio almeno venti giorni prima dell'Assemblea.

## Art. 33

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche allo statuto e sulla nomina e poteri dei liquidatori.

## Art. 34

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'adesione della Società ad Associazioni di categoria e/o di interesse economico generale, di rappresentanza e tutela dei commercianti.

## Art. 35

Il Consiglio di Amministrazione si compone di almeno cinque membri nominati dall'Assemblea. Possono inoltre far parte del Consiglio altri membri nominati dallo Stato o da altri enti pubblici.

Tali nomine hanno luogo previo accordo con il Consiglio di Amministrazione, e diventano efficaci dopo una delibera dello stesso Consiglio che le recepisca.

I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i componenti eletti dall'Assemblea, il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica fino alla scadenza del Consiglio, e sono rieleggibili.

Gli Amministratori sono esonerati dal prestare cauzione.

## Art. 36

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza e impedimento, dal Vice Presidente. Per essere valide, alle adunanze deve partecipare la maggioranza assoluta dei componenti. Non è ammessa la delega.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente su tutte le questioni all'ordine del giorno a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

## Art. 37

Spetta, tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- a) a) accettare donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni o privati, contributi dello Stato e di altri enti pubblici;
- b) b) deliberare le convenzioni con Istituti di Credito e con altri Enti;
- c) c) compilare il bilancio annuale e presentarlo all'Assemblea con una relazione sull'andamento della gestione;
- d) d) deliberare la convocazione dell'Assemblea e formulare le proposte di modifica allo statuto;
- e) e) curare tutte le attività e le iniziative inerenti alla gestione della Società;
- f) f) deliberare l'importo minimo delle fidejussioni che i soci devono apportare al momento dell'ammissione;
- g) g) altri compiti affidati dalla legge e dallo Statuto.

## Art. 38

Il Consiglio di Amministrazione può compiere tutte le operazioni necessarie ed utili al buon andamento della Società, ivi comprese le operazioni di carattere mobiliare ed immobiliare, acquisti e cessioni di beni e servizi, iniziative di propaganda e di promozione.

Il Consiglio può altresì deliberare l'apertura e l'estinzione di conti correnti bancari e postali, designando uno o più consiglieri alla firma sia singolarmente che congiuntamente.

## Art. 39

Il Consiglio di Amministrazione per essere assistito nello svolgimento delle sue funzioni e nella esecuzione delle deliberazioni e degli atti necessari al funzionamento della Società può procedere alla nomina di un Segretario. Può altresì acquisire consulenze e collaborazioni e deve deliberare sull'eventuale assunzione e licenziamento dei dipendenti e sul relativo trattamento economico.

## Art. 40

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la corresponsione ad uno o più Consiglieri ed al Segretario di una indennità di carica rapportata ai compiti ed alle funzioni a ciascuno affidati.

Può altresì deliberare la corresponsione ad uno o più Consiglieri ed al Segretario, di un gettone di presenza alle riunioni degli organi sociali.

Deve altresì deliberare sui criteri di rimborso delle spese agli amministratori ed al Segretario, per lo svolgimento di azioni e viaggi per conto della società.

## Art. 41

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, assicura in proprio o mediante delega, la tenuta dei libri sociali. Si adopera per il buon funzionamento della società e di tutti i suoi organi.

In caso di assenza o di impedimento contemporaneo del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione designa un altro Consigliere per assumerne temporaneamente le veci.

## Art. 42

Il Collegio Sindacale si compone di tre Consiglieri effettivi e due supplenti, eletti anche tra i non soci. L'Assemblea può recepire uno o più Consiglieri del Collegio Sindacale tra i designati di Enti Pubblici che contribuiscono in modo rilevante alla formazione del patrimonio sociale.

I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

## Art. 43

Il Collegio Sindacale sceglie il proprio Presidente che dovrà convocare l'organismo almeno ogni trimestre.

Il componente il Collegio Sindacale che senza giustificato motivo non partecipi, durante un esercizio, a due sedute del Consiglio, decade dalla carica.

Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei Sindaci devono essere registrate in apposito libro.

## Art. 44

Non sono eleggibili alla carica di Sindaco, o, se eletti decadono automaticamente, i parenti e gli affini degli Amministratori fino al quarto grado e coloro che hanno con la società un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito.

## Art. 45

Il Collegio Sindacale funge anche da Collegio dei probiviri. In tale veste essi deliberano quali arbitri rituali secondo le norme del C.P.C. sull'arbitrato, pronunciandosi secondo equità, previo tentativo di conciliazione, regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo che riterranno opportuno, assegnando alle parti i termini per la presentazione di documenti e memorie e per esporre le loro repliche.

I Probiviri decideranno secondo equità e il lodo arbitrale non è impugnabile.

## Art. 46

Quando ricorrono le circostanze di cui all'art. 2533 del C.C., il Consiglio può decidere che l'assemblea sia costituita da delegati eletti da assemblee parziali, convocata in ambiti territoriali omogenei comprendenti i soci residenti anche in più comuni.

Alle Assemblee parziali sono convocati con le stesse modalità di cui all'art. 29 tutti i soci residenti nell'ambito territoriale indicato ai sensi del precedente comma. Le assemblee parziali sono presiedute da un componente del Consiglio di Amministrazione appositamente delegato ovvero da altro socio scelto dall'Assemblea stessa.

Per la loro validità e deliberazioni vale quanto stabilito dall'art. 30.

I delegati eletti dalle assemblee parziali esprimono all'Assemblea generale tanti voti individuali quanti sono stati quelli espressi, in proprio o per delega nelle assemblee parziali.

I soci che hanno espresso il loro voto nelle Assemblee parziali si intendono presenti tramite il delegato all'Assemblea generale per conteggiare la validità della stessa e delle sue deliberazioni.

I soci eventualmente dissenzienti nelle assemblee parziali, se in numero non inferiore a cinque possono esprimere un proprio delegato all'Assemblea generale in modo che ne rappresenti la loro volontà, ovvero possono evitare di esprimere il loro voto riservandosi di intervenire direttamente all'Assemblea generale.

All'Assemblea generale possono altresì intervenire i soci che pur convocati alle assemblee parziali non vi hanno partecipato né direttamente né mediante delega, ovvero non vi abbiano espresso il loro voto. Qualora la convocazione dell'assemblea generale avvenga con modalità di cui al primo comma dell'art. 29 il Consiglio invierà l'avviso anche a tali soci. Tale invio non è dovuto qualora la convocazione dell'assemblea generale sia inserita nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea parziale.

I verbali delle assemblee parziali costituiscono allegati al verbale dell'assemblea generale.

## Art. 47

Il bilancio comprende l'esercizio finanziario che va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Deve essere esaminato dal Collegio Sindacale prima della presentazione in Assemblea.

Per almeno dieci giorni prima dell'Assemblea deve essere depositato a disposizione dei soci, per la consultazione, nella sede sociale o in altro luogo analogo.

## Art. 48

Gli utili di esercizio sono attribuiti nella misura del 20% al fondo di riserva ordinaria; nella misura del 3% al Fondo nazionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e la parte restante al fondo di riserva indivisibile nonché al fondo rischi utilizzabili a copertura di eventuali perdite di esercizio.

## **Art. 49**

In caso di cessazione della Società, l'intero patrimonio sociale residuo, dedotto soltanto il capitale versato, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n° 59.

## **Art. 50**

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti.

## **Art. 51**

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad apportare modifiche parziali al presente Statuto, quando siano espressamente richieste da Enti pubblici che intendano contribuire in modo rilevante al patrimonio sociale o da Istituti di Credito e altri Enti, con i quali si devono stipulare delle convenzioni.

## **Art. 52**

La Società è nata ed opera nell'ambito della Confesercenti regionale della Sardegna, che ad essa aderisce e con la quale opera in sintonia, facendo salve le rispettive autonomie.